



REGIONE ABRUZZO
 DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
 UFFICIO DEMANIO MARITTIMO



ALL. 2

D. D. N. DPC032/70 DEL 05/03/2024









L'Ordinanza Balneare 2024 della Regione Abruzzo vuole promuovere un approccio di maggiore responsabilità e consapevolezza, sia degli operatori del settore che dell'utenza, dell'ambiente demaniale marittimo. Il decalogo di promozione ed incentivazione per la SOSTENIBILITÀ DELLE SPIAGGE ABRUZZESI, già approvato con D.D. n°DPC032/156 del 31.05.2023, diventa strutturale nell'ORDINANZA BALNEARE 2024 del DEMANIO MARITTIMO REGIONE ABRUZZO per migliorare la fruizione e l'accessibilità degli spazi demaniali marittimi vocati al turistico ricreativo. Richiamando i GOALS dello Strategia dello Sviluppo Sostenibile nonché le Norme UNI ISO 13009:2018 di cui al Comitato Tecnico ISO/TC 228 "Tourism and related services" approvata il 26.07.2018 dalla CCT UNI, l'ORDINANZA BALNEARE 2024 vuole fornire ulteriori raccomandazioni per gli operatori del settore che forniscono servizi alla collettività improntati alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza in spiaggia, all'informazione e tutela del patrimonio naturalistico.

 1 PROMOZIONE DELLE SPIAGGE, PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE, COMUNICAZIONE art.4 c.1 lett a) OB24	<p>l'operatore balneare deve fornire informazioni chiare ed utili con indicazione dei servizi offerti e relative costi, orari, con indicazione/suggerimenti ove poter effettuare reclami, al fine di migliorare il comfort degli utenti ed inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione dei beni culturali e naturali; - informazione su eventi culturali e manifestazioni tradizionali; - coinvolgimento di turisti e dipendenti nella realizzazione dei comportamenti indicati nel presente decalogo; - cura del decoro, dell'estetica dell'igiene e della pulizia dello stabilimento balneare e dell'arenile in concessione.
 2 ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE art. 4, c.1 lett a) e j) art. 7, c. 10 OB24	<p>l'operatore balneare deve garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - libero accesso alla battigia per tutti (clienti e non); - attenzione alle esigenze di persone con disabilità motoria, sensoriale, cognitivo/comportamentale, senior, famiglie con bambini piccoli;
 3 ACQUA Ordinanza Acque di Balneabilità Art.1 c.2 lett g) OB24	<p>l'operatore balneare deve prediligere ed incentivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risparmio idrico; - riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche per le pulizie; - recupero acque meteoriche;
 4 RIFIUTI art. 3 c.1 lett c) art. 4 c.1 lett b) art. 7 c.6 OB24	<p>l'operatore balneare deve prediligere ed incentivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la diffusione di aree destinate alla Raccolta differenziata, - la riduzione della produzione dei rifiuti, - il riutilizzo e resa degli imballi;
 5 ENERGIA e MATERIALI art. 7 c.15 OB24 	<p>l'operatore balneare deve prediligere ed incentivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso di tecnologie per il risparmio energetico; - interventi di efficientamento dei manufatti; - approvvigionamento da energia da fonti rinnovabili; - impiego di materiali naturali per i sistemi di ombreggiatura nonché uso di prodotti eco-compostabili per i servizi offerti;
 6 SERVIZI SANITARI art. 4 c. 1 lett m) OB24 	<p>l'operatore balneare deve garantire la disponibilità dei servizi sanitari: toilette, docce e lavapedi, in ottime condizioni di operatività e di pulizia ed igiene, sempre disponibili agli utenti nelle ore di balneazione, le cui acque reflue (toilette) devono essere trattate separatamente e non nei flussi di riciclo delle acque;</p>
7 MOBILITÀ	<p>L'operatore balneare deve garantire:</p>





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

 	SOSTENIBILE Art. 4 c.1 lett. c) OB24	<ul style="list-style-type: none">- pulizia degli arenili in concessione effettuata con mezzi e modalità idonei;- promozione dei mezzi di trasporto pubblico e dell'uso di mezzi a zero emissioni di CO2, e informazioni su mobilità sostenibile;
 	ALIMENTAZIONE E GASTRONOMIA, ACQUISTI ECOSOSTENIBILI	L'operatore balneare deve prediligere : <ul style="list-style-type: none">- l'impiego e la somministrazione di alimenti bio, a km zero, di prodotti tipici e piatti della tradizione;- l'uso di prodotti con certificazioni di eco-sostenibilità, con minimo imballaggio, riutilizzabili, riciclabili e a rendere;
 	FLORA e FAUNA PROTETTA Art. 7 c.1 OB24	L'operatore balneare deve garantire , durante le operazioni di livellamento, pulizia, riduzione volumetrica della ghiaia ed allestimento delle aree in concessione, la salvaguardia della flora e fauna protetta con riferimento anche alle zone segnalate per la schiusa delle uova del cosiddetto " Fratino " Charadrius Alexandrinus , le specifiche operazioni di rilevazioni e censimento DEVONO essere condotte di concerto con gli uffici tecnici comunali e le Associazioni volte alla tutela e protezione ambientali maggiormente diffuse sul territorio, le cui risultanze devono essere trasmesse al Comune territorialmente competente che provvederà alla trasmissione agli uffici regionali competenti, al fine di consentire la mappatura puntuale delle specie protette;
 	PREVENZIONE Ordinanza di Sicurezza 2024 Capitanerie di Porto Marittime	attenersi alle informazioni fornite dai responsabili locali della Protezione Civile sul Piano di emergenza comunale, le zone pericolose, le vie e i tempi di evacuazione, alla segnaletica da seguire e le aree di attesa da raggiungere in caso di emergenza.

ORDINANZA BALNEARE 2024

ART. 1_ DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività sulle spiagge del litorale abruzzese; è confermata la stagione balneare 2024 compresa tra il **6 marzo 2024** e il **24 novembre 2024** in continuità con la pregressa determinazione;
- 2) Nell'esercizio delle dette attività si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) Le attività commerciali possono essere esercitate durante tutto l'anno secondo le previsioni dei piani commerciali e modalità delle licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dai Comuni;
 - b) dalla data di efficacia della presente Ordinanza si avviano le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere (pulizia, livellamento, riduzione volumetrica della ghiaia, installazione attrezzatura balneare), nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. 45/79 nelle aree con presenza di Fratino e di vegetazione e di formazioni dunali, che devono obbligatoriamente essere concluse entro il **31 maggio 2024**; oltre tale termine, per cause collegate ad avverse condizioni meteo, i Comuni possono, con proprio provvedimento, disporre proroga, previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo regionale ed alle Autorità competenti. Le strutture mobili ed attrezzature balneari devono essere rimosse entro il **24 novembre 2024** fatto salvo quanto disciplinato nella successiva lett. f);
 - c) durante il periodo invernale, dal **25 novembre 2024** al **5 marzo 2025**, agli stabilimenti balneari è consentito effettuare il cosiddetto "**Mare d'inverno**", ovvero effettuare l'apertura al pubblico ai fini sanitari ed elioterapici, previa comunicazione al Comune territorialmente competente, con la prescrizione dell'utilizzazione della superficie massima di 1.000 mq dell'area dell'arenile in concessione e nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4, comma 1, lett.q);





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- d) dal **01 giugno al 15 settembre ovvero durante il periodo di balneazione** deve essere garantito il servizio di assistenza alla balneazione da parte dei concessionari di aree demaniali e/o dei comuni per le spiagge libere; fasce orarie e relative ulteriori prescrizioni per lo svolgimento del servizio di salvataggio saranno regolamentate con provvedimenti emanati dalle Autorità Marittime territorialmente competenti. Ogni eventuale variazione di data dovrà essere comunicata preventivamente dal concessionario agli enti competenti ed adeguatamente evidenziata ai fini della balneazione, come da modalità di comunicazione emanate dall'Ordinanza Sicurezza 2024 a cura delle Autorità Marittime territorialmente competenti;
- e) i concessionari, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria attività almeno dal 1 giugno al 31 agosto; in caso di documentata impossibilità all'esercizio dell'attività è prescritto l'impegno a mantenere l'arenile in stato di decoro secondo quanto stabilito nel successivo art. 4, comma 1, lettera a) ed installare idonea segnaletica secondo quanto disciplinato dalle Ordinanze di Sicurezza Balneare 2024 a carico delle Autorità Marittime territorialmente competenti in analogia delle spiagge utilizzate per elioterapia;
- f) le **aree attrezzate per giochi-bimbi** potranno essere mantenute a disposizione della collettività a titolo gratuito, anche dal 15 settembre 2024 sino al 5 marzo 2025, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei giochi, adeguatamente garantite da idonea polizza assicurativa, nell'ambito delle concessioni balneari, opportunamente segnalati, mantenuti in condizioni di decoro e pulizia, liberamente ed agevolmente accessibili e nel rispetto di quanto ulteriormente disciplinato dal successivo art. 4, comma 1, lett. p) punto 2);
- g) le disposizioni inerenti la **balneabilità delle acque regionali** ai fini della balneazione verranno deliberate dalla Giunta Regionale e saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri; le stesse costituiscono obbligo per i concessionari, in relazione agli obblighi per favorire la partecipazione e l'informazione dei cittadini rispetto alla qualità delle stesse acque di balneazione, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 attuativo del D. Lgs. n. 116/08;

ART. 2_ NORME DI SICUREZZA SULL'USO DEL MARE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi al salvataggio, alla sicurezza, all'occupazione della fascia di arenile pari a 5 mt. dalla battigia e all'uso dei corridoi di lancio sono regolamentate con provvedimenti emanati dalle Autorità Marittime competenti (Ordinanza Sicurezza 2024).
2. Nella fascia di 5 mt. dalla battigia è vietato:
 - stazionare per prendere il sole al fine di consentire il libero transito;
 - svolgere attività commerciale;
 - la permanenza di scafi, salvo che per gli scafi del salvataggio, per la quale modalità dispositiva si rimanda all'Ordinanza Sicurezza 2024.

ART. 3_ PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. È SEMPRE VIETATO sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione:
 - a) campeggiare e/o pernottare con tende, *roulottes*, *campers* ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, previa installazione di apposita segnaletica da apporsi a carico del comune territorialmente competente;
 - b) adibire ad uso alloggio, pernottamento e/o cucina le cabine spogliatoio, i magazzini, i ripostigli, fatti salvi immanufatti destinati alla ricettività di cui all'art. 3 comma 2, all'art. 4 comma 1 lett. c) del PDMR/15,
 - c) usare e/o detenere all'interno dei locali di cui alla lett. b) che precede: luci a gas, bombole, serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto che possa costituire motivo di pericolo per la





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

pubblica incolumità;

- d) abbandonare a terra o in mare rifiuti, sia pure contenuti in buste;
- e) realizzare opere e/o installazioni che possano costituire impedimento o pregiudizio per la fruizione e l'accessibilità delle aree demaniali da parte di persone con disabilità, come previsto dal D.M. del 14/06/1989 n. 232 e nel rispetto dell'art. 5, comma 7, del P.D.M.R.;
- f) realizzare qualsiasi opera e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria, assimilabile ad interventi di carattere edilizio, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell'Autorità competente; è fatta eccezione per l'installazione delle postazioni di salvamento nonché per le attrezzature ludiche per bambini purché all'interno delle aree in concessione e nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4, comma 1;
- g) occupare (accesso, transito, sosta, fermata) il suolo demaniale marittimo - previa segnaletica a carico di ogni Comune costiero - esplicativa dei divieti di seguito specificati:
 - automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere;
 - attrezzature di ogni genere, natanti ed imbarcazioni (compresi surf, windsurf e kite surf, moto d'acqua, attrezzi o strumenti da pesca) se non in appositi rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti e/o disciplinati nel titolo concessorio;
 - tirare a secco barche o natanti in genere salvo che nelle aree a ciò destinate;
- h) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di pulizia e/o manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- i) accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;
- j) lo svolgimento in spiaggia e in mare di spettacoli pirotecnici e l'uso di fuochi di artificio in genere, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell'Autorità competente.

2. DURANTE LA STAGIONE BALNEARE (6 marzo 2024 – 24 novembre 2024)

2.1 È VIETATO:

- a) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto senza il consenso del concessionario;
- b) praticare qualsiasi tipo attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti;
- c) sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con droni, laddove siano presenti persone o assembramenti di persone, fatti salvi sorvoli preventivamente autorizzati dagli enti territoriali competenti;
- d) esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie (facchinaggio - nolo attrezzature etc.), pubblicità, attività promozionali, mediante distribuzione di manifesti e lancio a mezzo velivoli sia in forma fissa che itinerante, sullo specchio acqueo riservato alla balneazione, senza le preventive autorizzazioni da parte degli enti competenti; l'attività pubblicitaria che ha per oggetto la diffusione e lo sviluppo della promozione turistica della costa abruzzese non è consentita né sul tratto di arenile in concessione né sulle torrette di salvataggio ma solo all'interno degli stabilimenti balneari, previa autorizzazione presso gli Enti competenti;
- e) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso fuori dalle fasce orarie stabilite nei regolamenti comunali; sono fatte salve le speciali prescrizioni stabilite dai Piani Comunali Acustici e/o da altre Autorità, nonché gli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti;
- f) nei tratti di spiaggia libera, lasciare oltre il tramonto attrezzatura da spiaggia (ombrelloni, tende, lettini, sdraio, sedie, o qualsiasi altra struttura) che sarà considerata materiale di abbandono e pertanto trattata come rifiuto;
- g) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute, compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla balneazione e divieti;
- h) nelle aree in concessione nel periodo destinato alla balneazione (01 giugno – 15 settembre), effettuare operazioni di pulizia giornaliera delle spiagge durante le ore di balneazione,





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

coincidente con le fasce orarie per la prestazione del servizio di salvataggio, così come stabilito dalle Ordinanze delle Autorità Marittime competenti.

- i) realizzare interventi di difesa della costa, ripascimenti dal 1 giugno al 15 settembre;
- j) fumare nella fascia di libero transito adiacente alla battigia, nello specchio acqueo dedicato alla balneazione e nei pressi delle aree giochi per bambini e, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei Regolamenti delle Aree e Riserve Marine Protette.

2.2 È CONSENTITO:

- a) l'attività di cantiere straordinaria per ristrutturazioni e/o costruzione di stabilimenti balneari, purché in area delimitata ed interdetta ai non addetti ai lavori e nel rispetto delle condizioni del relativo permesso di costruire e/o autorizzazioni edilizie rilasciate dalle autorità competenti;
- b) l'accesso, il transito e la fermata sulla spiaggia di mezzi di soccorso medico-sanitari, mezzi diservizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali;
- c) l'accesso sulla spiaggia di mezzi per la pulizia e la sistemazione, sia per le spiagge libere che in concessione, a seguito di fenomeni straordinari meteorologici previo rilascio di apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale competente, comunicazione all'Autorità Marittima ed agli Enti gestori nelle aree e riserve marine protette; le operazioni devono essere effettuate, in condizioni di massima sicurezza, sotto la vigilanza dei Comuni e/o concessionari e nel rispetto di quanto contenuto nei Regolamenti di esecuzione delle Aree e Riserve marine protette;
- d) ai fini delle operazioni di pulizia giornaliera delle spiagge - solo al di fuori delle ore di balneazione nel periodo di balneazione ovvero dal 1 giugno al 15 settembre - l'accesso di mezzi meccanici, preferibilmente di tipo ibrido, opportunamente revisionati nell'anno in corso, da effettuarsi a cura del concessionario o per mezzo di terze ditte, sotto la diretta responsabilità del concessionario stesso;
- e) l'accesso sulla spiaggia di mezzi utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nelle aree in concessione per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni di deposito/rimozione, fuori dalla fascia oraria di balneazione, e comunque come stabilito dalle competenti Autorità Marittime; le operazioni devono essere effettuate, sotto la responsabilità dei concessionari, in condizioni di massima sicurezza;
- f) l'accesso e l'uso di mezzi adoperati per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni nelle aree in concessione per deposito di unità da diporto, durante l'arco dell'intera giornata, sotto la responsabilità dei titolari di dette concessioni, e nel rispetto delle normative sulla sicurezza;
- g) l'accesso sulle spiagge nelle ore notturne (dalle ore 21.00 alle ore 5.00) con mezzi motorizzati, dotati di certificato di revisione dell'anno in corso e preferibilmente di tipo ibrido, ai fini del servizio di sorveglianza da parte degli Istituti preposti; ogni mezzo all'uopo preposto deve essere munito di preventiva autorizzazione comunale, nonché delle relative autorizzazioni da trasmettersi alle Autorità Marittime competenti e, nelle aree e riserve marine protette, ai relativi Enti gestori;
- h) l'ingresso e la sosta sul demanio marittimo di mezzi meccanici, dotati di certificato di revisione dell'anno in corso e preferibilmente di tipo ibrido, in occasione di manifestazioni pubbliche, limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, previa autorizzazione a cura del Comune competente e, nelle Aree e Riserve Marine Protette, nel rispetto dei regolamenti dei relativi Enti gestori; le aree interessate dovranno essere obbligatoriamente delimitate da segnaletica orizzontale;
- i) la sosta dei mezzi utilizzati per la pulizia giornaliera delle spiagge di proprietà della ditta concessionaria, dotati di certificato di revisione dell'anno in corso e preferibilmente di tipo ibrido, in apposito spazio dedicato, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la incolumità dei bagnanti;
- j) praticare giochi in forma singola, o allenamenti da parte di Società Sportive nel rispetto dei





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

relativi protocolli di sicurezza approvati dal Ministero dello Sport delle relative Federazioni, all'interno di spazi appositamente attrezzati come specificato nell'art. 4, comma 1. lett. p), punto 1); organizzare forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione, previo ottenimento delle eventuali prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

- k) attrezzare le spiagge libere con: percorsi per persone con disabilità, servizi igienici chimici, massimo n.2 cabine spogliatoio, supporti per ombrelloni e spazi per il tempo libero, in deroga a quanto previsto nel precedente punto 2.1, lett. f); le spiagge in concessione per attività balneare prive di servizi (arenili per la posa di ombrelloni) potranno essere dotate di detti apprestamenti, nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche e previa acquisizione delle autorizzazioni sotto il profilo urbanistico edilizio rilasciate dagli Enti competenti, nonché delle autorizzazioni dell'Ente Gestore se trattasi di aree ricomprese nelle aree e riserve marine protette;

ART. 4_ DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

1. Nelle aree in concessione, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 5:
- a) i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare **l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia** dello stabilimento balneare e dell'arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare, con particolare riferimento all'igiene degli spazi pubblici, dei **servizi igienici a servizio della collettività**, delle docce e degli ambienti destinati alla fruizione del pubblico, **eliminando**, ai fini del decoro e dell'estetica degli spazi in concessione, ogni eventuale **materiale di deposito di rivestimento** o qualsiasi altro elemento che non assicuri e **garantisca la piena sicurezza della fruizione e dell'accessibilità** dello stabilimento, delle aree di pertinenza e **dell'arenile tutto in concessione**.
 - b) I materiali di risulta dovranno essere depositati/smaltiti nel rispetto delle seguenti normative regionali: Circolare n. 1/2011 del Servizio regionale Gestione Rifiuti (pubblicata sul BURA Speciale n.25 del 15/04/2011), Circolare n.1 del 11/04/2014 del Servizio regionale Gestione Rifiuti, Circolare n.1 del 19/07/2016 del Servizio regionale Gestione Rifiuti e della Delibera di Giunta Regionale n.621 del 27/10/2017, nonché con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti; le concessioni potranno essere dotate di aree ecologiche, o di stoccaggio temporaneo per cassonetti portarifiuti, pavimentate con materiale idoneo a prevenire perdita di liquidi "colaggi" nella sabbia, della dimensione massima di mq 9,00, da calcolarsi all'interno dell'area in concessione, per il deposito dei rifiuti in attesa di raccolta, opportunamente delimitate con paravento "schermatura" in materiale sostenibile di altezza massima 1,50mt. (nel rispetto della relativa normativa di riferimento) con area delimitata atta a contenere carrelli portarifiuti;
 - c) La pulizia ordinaria nelle spiagge ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC), è effettuata previa autorizzazione del Comune competente e nel rispetto dei regolamenti e/o prescrizioni dei relativi Enti gestori di Aree e riserve marine protette che possono – previo parere del Comune territorialmente competente - sovrintendere e coordinare i lavori;
 - d) **Le operazioni di livellamento delle spiagge per l'allestimento** e preparazione delle aree in concessione finalizzate alla pulizia, regolarizzazione della superficie, riduzione volumetrica della ghiaia, eliminazione di avvallamenti, senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell'arenile in concessione, **sono consentite dal 6 marzo al 31 maggio**, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 punto 1; nelle aree interessate da interventi di ripascimento/protezione della costa e/o zone ZPS le operazioni sopra descritte dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune territorialmente competente; nelle Aree e Riserve Marine Protette e nelle Riserve Naturali le operazioni di pulizia delle spiagge





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- dovranno essere eseguite anche nel rispetto dei regolamenti e/o prescrizioni degli Enti gestori;
- e) il numero degli ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non ostacolare la circolazione dei bagnanti; dovrà, inoltre, essere garantito un corridoio di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno, anche nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche; per le concessioni contigue in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie) deve essere lasciato uno spazio libero minimo di almeno 3 mt. (per evitare l'accavallamento dell'attrezzatura balneare), a carico di entrambi per 1,50 mt ciascuno, misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura d'ombreggio. Le concessioni con fronte a mare inferiore a mt. 20 sono derogate dall'osservanza della predetta norma (rif. art. 5, comma 5 e 6, del vigente P.D.M.R.);
- f) **le zone concesse possono essere delimitate** esclusivamente alle seguenti condizioni:
- 1. durante il periodo invernale** (dal 24 novembre al 5 marzo) possono:
 - essere individuate aree specifiche, opportunamente delimitate con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a 1,80 mt. e per un massimo di 150mq, nell'area in concessione, ove ricoverare beni ed attrezzature patrimonio della ditta concessionaria; le predette aree dovranno essere ubicate lato mare, a ridosso di immobili/manufatti esistenti al fine di non compromettere la vista mare e comunque contenute nel cono d'ombra delle strutture esistenti (corpi in elevazione); nelle concessioni con profondità inferiore ai mt. 30 le predette aree, laddove non contrastanti con l'assetto urbano (percorsi ciclo pedonali attrezzati), possono essere individuate ai lati del complesso balneare, nel rispetto della normativa comunale se più restrittiva; in ogni caso i beni (ivi comprese le palme ombreggio opportunamente smontate) dovranno essere custoditi ordinatamente e con decoro;
 - essere installati, al fine di prevenire atti vandalici e furti, sistemi di protezione non impattanti dal punto di vista estetico e visivo, lungo il perimetro dei manufatti (chioschi e cabine), inclusi portici, verande e tettoie, se aimanufatti aderenti, mediante utilizzazione di rete metallica, pannelli rigidi, grigliati fissati alle strutture esistenti in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e/o ambientecircostante
 - 2. durante il periodo di balneazione** (dal 1 giugno al 15 settembre) le concessioni possono, ai fini del rispetto delle misure organizzative (accoglienza ed accesso al complesso balneare e servizi), essere dotate di sistemi di delimitazione non impattanti (rete di protezione tipo da pesca e/o cordoni) unitamente ad adeguata segnaletica. La presente delimitazione dovrà essere rimossa entro il 30 settembre 2024;
 - 3.** le reti di protezione delle aree adibite a gioco e quelle di cui all'art. 4, comma 1, lett. p), qualora siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare ovvero oltre il 15 settembre dovranno essere rimosse; sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine,recinzioni per aree di cantiere oggetto di permesso a costruire, obbligatori a termine di legge, sempre nel rispetto della libera fruizione dell'arenile da parte della collettività;
 - 4.** ogni concessionario deve mantenere accessibile nell'area in concessione almeno un varco, e comunque deve essere garantito un accesso/varco ogni 100mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall'Amministrazione Comunale; **TUTTE LE DELIMITAZIONI**, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza, ed autorizzati dall'amministrazione comunale e nel caso di aree e riserve marine protette, comunicate all'Ente gestore competente per territorio;
- g) fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art. 23 della L. 104 del 5 febbraio 1992, al fine di garantire l'accessibilità al mare a persone con disabilità, i





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- concessionari devono predisporre idonei percorsi, che possono permanere per tutto l'anno se in condizioni di sicurezza; i concessionari possono dotarsi di almeno n.1 sedia da spiaggia per persone con disabilità e riservare altresì almeno un ombrellone o palma nella prima fila;
- h) nel periodo compreso tra il 1 giugno e 15 settembre, oltre agli ordinari ombrelloni è consentita, all'interno delle aree in concessione, l'installazione di ombrelloni di tipo "hawaiani" con una superficie massima di 30,00mq cadauno, nonché altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, nell'area in concessione, che non presentino elementi di chiusura laterale e che abbiano una superficie massima di 30,00mq cadauno, e che siano disposti ad una distanza minima tra loro di almeno 10cm;
- i) gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono essere muniti di licenza di pubblico esercizio da parte delle competenti autorità;
- j) qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di detergenti in genere, come adeguatamente comunicato a cura del concessionario;
- k) i servizi per persone con disabilità devono rispettare i requisiti di cui alla L. 104/1992, essere dotati di apposita segnaletica, riportante il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata individuazione;
- l) nelle aree in concessione:
1. i concessionari, cui è riconosciuta ogni responsabilità derivante dalla effettuazione dell'attività ludico-sportiva, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per attività ludico sportiva ed essere svolte solo se consentite dalle norme in vigore, assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocimento ai frequentatori delle spiagge. Intorno al perimetro del campo da gioco, nel rispetto delle norme di sicurezza degli utenti, deve essere installata una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica) alta almeno 3 mt, adeguatamente ancorata al suolo con sistemi tecnologici amovibili ed atti a garantire la piena e totale sicurezza del sistema di protezione.
 2. le aree attrezzate per giochi bimbi (altalene, girelli, gonfiabili) sono escluse dall'obbligo di installazione delle reti di protezione di cui sopra e, potranno essere delimitate con staccionate dell'altezza di mt. 1,50, nel rispetto delle norme di sicurezza, ed utilizzate assicurando la costante ed ininterrotta vigilanza da parte dei genitori/tutori/accompagnatori; ogni gioco dovrà essere mantenuto, avere idonea certificazione attestante lo stato di efficienza al fine di garantire la sicurezza dei bimbi;
- m) **durante il periodo invernale**, ovvero dal 25 novembre 2024 al 5 marzo 2025, agli stabilimenti balneari è consentita l'apertura al pubblico effettuando il "Mare d'inverno", a fini sanitari ed elioterapici, con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 1.000 dell'area in concessione sull'arenile: possono essere utilizzate attrezzature balneari (ombrelloni tradizionali e hawaiani, con esclusione di gazebo e altri sistemi di ombreggio di facile rimozione);
- n) **durante l'arco dell'intero anno**, è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dei regolamenti e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle aree protette, parchi e riserve e biotipi. Le zone potranno essere dotate di spazi individuali, adeguatamente delimitate con materiale naturale, non impattante, in armonia con l'ambiente circostante, di altezza massima mt. 1,50;
- o) Lo specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane, avente superficie max di mq. 100, può essere utilizzato per il bagno dei cani, **esclusivamente fuori dalle fasce orarie di balneazione**, deve inoltre essere opportunamente delimitato con boe, corde galleggianti e dotato di adeguata segnaletica, previa comunicazione al Comune;

**ART. 5_ DISPOSIZIONI PER IL LIBERO ACCESSO ALLE SPIAGGE
E LIBERO TRANSITO SULLA BATTIGIA**





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

1. Nelle aree in concessione per finalità turistico-ricreative deve essere assicurato e garantito, in conformità alla normativa vigente in tema di accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche e nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del PDMR vigente:
 - a) il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa in concessione, anche ai fini della balneazione, durante la stagione di balneazione;
 - b) il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della spiaggia durante l'arco dell'intero anno;
2. Nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 05:00 è vietata la fruizione delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari senza il previo consenso del concessionario;
3. È vietato occupare con qualunque attrezzatura (lettino, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc) la fascia di mt. 5 della battigia e quella posta alla radice dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso;
4. È vietato esercitare qualsiasi attività commerciale la fascia di mt. 5 della battigia e quella posta alla radice dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso;

ART. 6_ DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE IN MARE

1. Lo specchio acqueo, individuato entro 300 mt. dalla costa e antistante il litorale, può essere utilizzato, compatibilmente con le esigenze primarie di balneazione e di libera fruizione del mare e previa autorizzazione del Comune territorialmente competente nonché di eventuali ulteriori autorizzazioni - e nei casi di aree e riserve marine protette dei pareri dei relativi enti gestori - con un distacco adeguato dalla battigia di almeno 5 mt, per le seguenti attività turistico ricreative demaniali:
 - a) installazione di parchi giochi acquatici/giochi e/o attrazioni per una superficie massima dell'area totale di ingombro max pari a 400mq (per le spiagge con un fronte di mt.50) e pari a 600mq (per le spiagge con fronte superiore a mt.50); le attrezzature dovranno occupare un fronte inferiore al 50% della lunghezza del medesimo, le strutture dovranno essere posizionate ai lati dello specchio acqueo antistante le spiagge libere e con un distacco adeguato dalla battigia, tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti;
 - b) manifestazioni varie, ivi comprese quelle aventi carattere sportivo dilettantistico e non a scopo di lucro, previa autorizzazioni a cura delle competenti autorità, anche in forma itinerante (con relativo calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle predette attività e nel caso di aree e riserve marine protette le attività sono disciplinate dai rispettivi regolamenti;
 - c) dai concessionari di stabilimenti balneari, previa autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente e fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni prescrittive necessarie, sotto la propria responsabilità per ogni eventuale danno a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento delle attività seguenti e assicurando la presenza dell'assistente bagnante, come da Ordinanza della Sicurezza 2024 di competenza della autorità marittime:
 - i) installazioni di parchi gioco di cui al punto a) che precede;
 - ii) installazione di pontili prendisole, nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per concessione previa autorizzazione comunale;
 - iii) installazione di una sola piattaforma galleggiante prendisole della grandezza massima di 30 mq, che dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati ed utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione;
 - d) giochi e attività ludico-motorie (tipo acquagym), esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse e nel rispetto della incolumità dei bagnanti; anche in forma itinerante (con relativo calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

predette attività, è fatto obbligo moderare il volume delle apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora onde non arrecare disturbo all'utenza balneare, posizionando tutti gli strumenti a non meno di 5 mt. dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;

- e) posizionamento di spiagge e/o attrezzature balneari similari prendisole, collocate orizzontalmente alla linea di battigia, nei limiti del 10% del fronte a mare assentito in concessione sempre nel rispetto perentorio della fascia libera dei 5 mt dalla linea di battigia;
2. Lo specchio acqueo antistante il litorale, oltre 300 mt. dalla costa, previa rilascio Nulla Osta del competente Servizio Regionale, può essere utilizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche e non a scopo di lucro, manifestazioni varie di interesse storico-culturale, organizzate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche ASD, organizzate secondo i protocolli di sicurezza delle relative Federazioni Sportive approvati dal Dipartimento ministeriale dello Sport, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima competente per gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e nel rispetto degli interessi di carattere nazionale; la modulistica per effettuare la richiesta entro il 31 maggio 2024, è consultabile al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/demanio-marittimo/circolare_per_rilascio_nulla_osta_per_manifestazioni_a_mare.pdf
Nelle aree e riserve marine protette le attività sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.
3. Le iniziative sopra descritte, laddove comportino un uso esclusivo dello specchio acqueo a scopo lucrativo, potranno essere autorizzate previa corresponsione del relativo canone demaniale di concessione.
4. Resta in capo al soggetto attuatore il possesso delle eventuali ulteriori autorizzazioni previste in materia e la responsabilità di danni a terzi.

ART. 7_ DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Durante le operazioni di livellamento, pulizia, riduzione volumetrica della ghiaia ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la schiusa delle uova dell'uccello della specie "*Charadrius Alexandrinus*" comunemente conosciuto come "Fratino". Tutte le operazioni di livellamento possono essere precedute da specifiche operazioni di rilevazioni e censimento di nidi del Fratino da effettuarsi di concerto con gli Enti competenti e le associazioni di categoria nell'ambito della procedura di partecipazione pubblica avviata con la emanazione del presente provvedimento; All'interno delle concessioni balneari, nella fase prevista all'art. 1 comma 2 lettera b) per l'avvio delle attività preparatorie e di allestimento delle aree, sarà cura del concessionario informare immediatamente l'autorità marittima competente della presenza di nidi di Fratino all'interno della propria concessione. Tale obbligo resta in carico del concessionario anche nelle fasi successive a quelle preparatorie. Il concessionario potrà effettuare le verifiche della presenza di nidi del Fratino avvalendosi di associazioni ambientaliste o di enti gestori delle aree protette. Nelle spiagge libere è fatto obbligo per i Comuni, prima di qualsiasi attività che sia di pulizia o di livellamento o di riduzione volumetrica della ghiaia di procedere ad un'attenta verifica sulla presenza di nidi del Fratino o di specie vegetali protette. Tale attività deve essere eseguita con il supporto di associazioni ambientaliste o enti gestori di aree protette;
- 1 bis.** L'attività di riduzione volumetrica della ghiaia potrà essere effettuata secondo quanto indicato dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine con nota n. RA/118731 del 5/05/2015 e previa autorizzazione del Comune competente. Nelle zone sottoposte a sensibile fenomeno erosivo e/o interventi di mitigazione dell'azione erosiva le anzidette operazioni dovranno essere sottoposte a specifica valutazione del Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo.
2. All'interno delle aree e riserve protette, parchi, biotipi e dune è vietato danneggiare la vegetazione spontanea; le operazioni di pulizia delle spiagge e dell'arenile devono essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree; detti





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

organismi di gestione devono porre in essere ogni utile accorgimento per la salvaguardia delle aree di rispettiva competenza, apponendo delimitazioni e/o segnalazioni previa intesa con i Comuni competenti.

3. Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate con apposita ordinanza comunale, (qualora non previste dall'eventuale piano spiaggia vigente) e sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate alla Autorità Marittima territorialmente competente.
4. L'accesso degli animali di affezione in spiaggia è disciplinato dalla L.R. 17 aprile 2014, n.19, e da eventuali Regolamenti Comunali. (Nelle Aree e Riserve Marine Protette si applicano le norme contenute nei rispettivi regolamenti.
5. Nel periodo compreso tra il 24 novembre ed il 5 marzo è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima territorialmente competente. Nelle aree e riserve marine protette le attività sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.
6. La pulizia, la raccolta, lo smaltimento/recupero dei rifiuti delle spiagge libere, in concessione ed aree per rimessaggio di natanti (*libere e private*), devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - Circolare n. 1 del 07/03/2011, Circolare n. 1 del 11/04/2014 e Circolare n. 1 del 19/07/2016 nonché alla DGR n° 621 del 27/10/2017 e ss.mm.ii.:
 - Art. 183, comma 1, lett. n) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che definisce: "**gestione**": omissis ... **Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati**".
 - Art. 184, comma 2, lettera d) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che stabilisce che sono **rifiuti urbani**: "**i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua**";

Gli operatori turistici e le ditte affidatarie dei servizi di pulizia operanti nell'ambito delle aree demaniali marittime e che non svolgono a titolo professionale le attività di gestione dei rifiuti, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 183, co. 1, non hanno l'obbligo di essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. In assenza di disponibilità di aree nell'ambito demaniale funzionali alla realizzazione di punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo per i rifiuti spiaggiati (Circolare n. 1/2011), questi possono essere individuati, ai sensi del principio di sussidiarietà e dell'art. 52 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii., con apposite Ordinanze sindacali, anche al di fuori del demanio, secondo un "principio di prossimità". In tal caso, costituendo i punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo, un "circuito pubblico organizzato" e finalizzato alla pulizia degli arenili, gli operatori turistici e le ditte affidatarie dei servizi di pulizia delle aree demaniali marittime, che non svolgono a titolo professionale le attività di gestione dei rifiuti, possono utilizzare gli stessi per il conferimento dei rifiuti spiaggiati raccolti.

Le Ordinanze sindacali valutano le eventuali deroghe da prevedere rispetto alle normative vigenti in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti spiaggiati.

7. La pulizia degli arenili dal materiale spiaggiato e/o l'eliminazione di buche ed avvallamenti provocate da eccezionali eventi meteorologici/mareggiate possono essere effettuate durante tutto l'anno, mediante preventiva comunicazione ai Comuni competenti, Autorità Marittime e, nelle aree e riserve marine protette ai relativi Enti gestori, nel rispetto delle circolari e della Deliberazione di Giunta Regionale di cui al precedente punto n.6. Nelle aree e riserve marine protette le attività sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.
8. Durante il periodo invernale, dal 27 novembre al 5 marzo, previa autorizzazione del Comune interessato e comunicazione all'Autorità Marittima di competenza e nel rispetto delle norme





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

sull'uso del demanio marittimo, possono essere posizionati in via d'urgenza ed a titolo esclusivamente provvisorio, massi a protezione dei complessi balneari e/o manufatti confinanti con il pubblico demanio marittimo aggrediti dall'azione del mare, che dovranno essere collocati esclusivamente in adiacenza alle strutture/manufatti e rimossi prima dell'inizio della stagione balneare (dal 6 marzo 26 novembre). Laddove il fenomeno di aggressione permanga, con compromissione statica delle strutture interessate, i massi potranno essere mantenuti fino alla cessazione del fenomeno di aggressione, previa autorizzazione delle autorità e degli enti competenti.

9. I concessionari, o il concessionario titolare di più aree adiacenti con un fronte massimo di 50 mt, dovranno dotarsi di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità ed opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, costituito almeno da:
 - a) N°1 pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - b) N°3 bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero n°1 bombola portatile monouso (non ricaricabile) di ossigeno almeno da 0,90 lt per ossigenoterapia oppure, in alternativa, n. 1 bombola portatile ricaricabile di ossigeno almeno da 0,90 lt per ossigenoterapia;
 - c) N°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una ad uso pediatrico;
 - d) N°1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente, collocato in punto facilmente individuabile e raggiungibile.
10. Le spiagge in concessione e le spiagge libere potranno essere dotate, previa comunicazione da parte dei concessionari e delle Amministrazioni comunali, alla competente Autorità Marittima ed alla Centrale Operativa del 118 della relativa Provincia, di defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) completo di piastre adesive monouso adulto e pediatrico, forbici taglia-abiti, garze non sterili e tricotomo, utilizzabile da personale sanitario e/o altro personale abilitato ed addestrato al Basic Life Support - Defibrillation (B.L.S.-D.) e Pediatric Basic Life Support - Defibrillation (P.B.L.S.-D.). E' preferibile che i concessionari si dotino, previa adeguata formazione, di un defibrillatore (uno in caso di due concessionari confinanti), nonché di opportuni dispositivi, adeguati e conformi alle normative vigenti, per garantire l'accessibilità e consentire la balneazione ai diversamente abili. Qualora vi fosse un mezzo diverso dal pattino atto al salvataggio (SUP - Gommone -moto d'acqua) previa comunicazione agli enti competenti, verrà autorizzato a rimanere ormeggiato nel canale di lancio se presente o entro 300m dalla costa quando il mare è calmo e sulla spiaggia durante le mareggiate.
11. Ai fini della sicurezza della pubblica incolumità, gli spazi perimetrali attorno alla vasca e quelli direttamente connessi con le attività natatorie e di balneazione ricompresi nell'ambito delle piscine nelle aree in concessione, debbono essere delimitati da un elemento di separazione invalicabile dalle zone limitrofe, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità dell'11 luglio 1991. L'elemento di separazione verticale, in analogia alle delimitazioni di cui all'art. 4, punto 1 lettera g), dovrà essere contenuto entro l'altezza massima di mt. 1.50, costituito di materiale a basso impatto ambientale e in modo da non compromettere la vista del mare
12. **Durante il periodo invernale (dal 26 novembre al 5 marzo)** nell'ambito delle aree in concessione e delle aree destinate a spiagge libere possono essere formati cordoni dunali artificiali, previa autorizzazione del Comune e di Enti territorialmente competenti, al fine della conservazione della spiaggia dalle mareggiate invernali, attingendo preferibilmente il materiale da riporto anche dai singoli arenili in concessione o dalle spiagge libere, e realizzare un accumulo artificiale di sabbia come barriera a protezione delle mareggiate.
13. **Durante il periodo invernale**, (dal 26 novembre al 5 marzo) al fine di evitare la dispersione della sabbia provocata dall'azione del vento con conseguente trasformazione della stessa in rifiuto, nei varchi di accesso posti sulle passeggiate lungomare sprovvisti di muretto e/o siepi di separazione con l'arenile, potranno essere installate reti frangivento di altezza massima di 1.20mt., che





DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

dovranno essere posizionate in modo da assicurare il libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia.

14. I concessionari ed i comuni per le spiagge libere, durante il periodo invernale (dal 26 novembre al 5 marzo), devono rimuovere e livellare gli accumuli di sabbia che l'azione del vento crea internamente ed esternamente a ridosso del muretto lungomare, al fine di evitare la dispersione delle sabbie nelle aree retrostanti. La predetta operazione è condizionata alla preventiva comunicazione al Comune ed Autorità Marittima territorialmente competente e potrà essere effettuata con mezzi meccanici in deroga al divieto di accesso imposto dall'art. 3 punto 1 lett. f). Nelle aree e riserve marine protette le attività sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.
15. I concessionari di stabilimenti balneari dovranno attenersi alle indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa del 20/06/2019 inerente la campagna di sensibilizzazione per la riduzione dell'uso della plastica in spiaggia ed al Protocollo di Sostenibilità delle Spiagge, approvato con giusta D.D. n°DPC032/156 del 31.05.2023 al fine di evitare sia la dispersione di filamenti di "rafia" dalle attrezzature balneari, prediligendo alle installazioni di pavimentazioni, moquette e finti parti in plastica, l'uso di materiali e rivestimenti naturali ed eco-compatibili.
16. I concessionari ed i Comuni, al fine di evitare la presenza di mozziconi di sigarette sull'arenile, devono provvedere a collocare dispositivi atti alla loro raccolta. Nelle aree e riserve marine protette le attività sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.

ART. 8_ DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, devono essere esposte, a cura dei concessionari, in un luogo visibile, almeno per tutta la durata della stagione estiva di balneazione (dal 1 giugno 2024 al 15 settembre 2024).
2. Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria è affidato il compito di vigilare sul rispetto di quanto prescritto nella presente ordinanza.
3. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, anche in violazione a norme inerenti vincoli ambientali naturalistici, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del D. Lgs.18/07/2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto", del D.M. 29/07/2008, n. 146 ovvero dell'art. 650 del Codice Penale, del D.L 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
4. L'Organo competente a ricevere il rapporto per infrazioni all'Ordinanza Balneare 2024, ai sensi della L. R. n. 4 del 25.01.2024 articolo 26 comma 11 è il Comune Territorialmente competente.
5. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Ordinanza e/o le disposizioni del P.D.M. Regionale e le norme dei Piani Spiaggia Comunali, nonché le disposizioni nazionali, comunitarie, regolamentari degli enti gestori di aree e riserve marine protette, prevale la norma più restrittiva fatta eccezione per le norme di salvaguardia espressamente richiamate nei precedenti articoli.
6. La presente Ordinanza resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

La Responsabile
dell'Ufficio Demanio Marittimo Regionale e
del Procedimento
Arch. Ph.D Laura ANTOSA
(*f.to digitalmente*)

Il Dirigente
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
(DPC032)
Dott. Dario CIAMPONI
(*f.to digitalmente*)

